

Legge sulle Consorterie valdostane

Proposta di legge regionale formulata dal gruppo tecnico finalizzato all'adozione di un nuovo testo di legge regionale in materia di domini collettivi.

Art. 1. Principi fondamentali

c. 1. La Regione adotta la presente legge in virtù della potestà legislativa riconosciutale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, art. 2, lett. o) in materia di usi civici, consorterie, promiscuità per condomini agrari e forestali e ordinamento delle minime proprietà culturali e delle ulteriori potestà legislative regionali in materia di ordinamento degli enti locali (art. 2, lett. b), agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna (art. 2, lett. d); piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario (art. 2, lett. e); urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica (art. 2, lett. g) e acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a uso domestico (art. 2, lett. m), nonché in attuazione delle competenze regionali individuate dal d.p.r 15 gennaio 1972, n. 11 (art. 1) e dal d.lgs. 20 novembre 2017, n. 184 (art. 4).

c. 2. La presente legge è finalizzata a dare attuazione alla garanzia costituzionale dei diritti inviolabili delle formazioni sociali in cui si svolge la personalità umana e alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico, in conformità ai principi espressi dalla l. n. 97 del 1994 e dalla l. n. 168 del 2017.

c. 3. L'azione dei pubblici poteri in relazione ai domini collettivi valdostani si svolge nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, c. 4 della Costituzione, favorendo l'autonoma iniziativa dei cittadini organizzati nelle forme collettive indicate dalla presente legge e astenendosi dall'interferire con la loro azione al di fuori di gravi e comprovate situazioni di inerzia o malfunzionamento.

Art. 2. Finalità

La presente legge determina la titolarità, i modi di godimento e i limiti della proprietà collettiva originaria costituita nelle forme delle Consorterie valdostane, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e il perseguimento del preminente interesse generale, in riferimento alle comunità locali che le amministrano, per assicurare la salvaguardia e il sostegno dei territori montani.

Art. 3. Definizione e caratteristiche

c.1. La Regione riconosce le Consorterie valdostane, comunque denominate, come forme di dominio collettivo e come ordinamenti giuridici primari delle comunità valdostane, in forza della secolare e peculiare tradizione giuridica della Valle d'Aosta. Le Consorterie sono caratterizzate dall'esistenza di una collettività i cui membri hanno in proprietà comune terreni, risorse idriche o fabbricati ed esercitano, collettivamente e individualmente, diritti di godimento in forma più o meno estesa, nel rispetto dei principi di democraticità, trasparenza e pubblicità delle decisioni.

c.2. Le Consorterie, quali enti esponenziali delle collettività interessate e gestori dei loro domini collettivi, sono fornite di personalità giuridica di diritto privato, soggette alla Costituzione e dotate di capacità di autonormazione per mezzo dei loro statuti e regolamenti. Esse sono dotate di piena capacità di gestione del patrimonio ambientale, economico e cultu-

rale che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva quale forma di comproprietà inter-generazionale.

c.3. Gli atti di autonormazione e di gestione delle consorterie non sono soggetti ad approvazione o controllo da parte della pubblica amministrazione.

c.4. I beni di pertinenza delle Consorterie sono parte essenziale dell'ecosistema alpino e ricchezza fondamentale dell'intera comunità valdostana asservita a perpetua finalità d'uso agro-silvo-pastorale.

c. 5 Tutte le cariche elettive delle Consorterie sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute dagli amministratori.

art. 4. Fonti di cognizione

c.1. Il regime di Consorteria si desume, oltre che dagli statuti e regolamenti vigenti, dalle fonti giuridiche originarie dei singoli domini collettivi fra cui, a titolo meramente esemplificativo, quelle contenute negli antichi statuti e regolamenti, nei feudi medievali, nel Catasto sardo, nelle deliberazioni e nei regolamenti municipali approvati dalla *Royale Délégation* e, in assenza di fonti storiche più risalenti, nelle intestazioni catastali attuali e nelle comprovate modalità di gestione consortile seguite *ab immemorabili* dalle comunità.

Art. 5. Regime giuridico

c. 1. Il regime giuridico dei beni di Consorteria riveste carattere di inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità ed ha perpetua destinazione agro-silvo-pastorale. E' vietata la ripartizione di utili di gestione fra i consortisti.

c. 2. I beni immobili delle Consorterie sono sottoposti *ex lege* a vincolo paesaggistico.

Art. 6. Criteri di appartenenza

c. 1. I titolari di diritti di consorteria, anticamente definiti *ayant droit* o *feux faisant*, sono individuati dagli statuti, dai regolamenti e dalle altre fonti di cognizione del dominio collettivo, nel rispetto del principio costituzionale di non discriminazione e delle procedure democratiche che presiedono al funzionamento degli organi della Consorteria.

c. 2. In forza di quanto stabilito dai rispettivi statuti e regolamenti, possono fare parte delle Consorterie, esercitando i relativi diritti e adempiendo ai connessi obblighi, i proprietari di fondi rustici siti nelle frazioni e località delle Consorterie, i discendenti dei titolari originari ovvero coloro che risiedano effettivamente in Valle d'Aosta per il periodo minimo stabilito negli Statuti o nei regolamenti delle Consorterie stesse. Possono altresì farne parte, ove consentito dagli atti costitutivi, gli enti pubblici territoriali della Regione Valle d'Aosta e i Parchi operanti nel territorio della stessa.

Art. 7. Forme di dominio collettivo assimilate

c. 1. Oltre agli enti denominati Consorterie, il regime di Consorteria definito dalla presente legge si applica anche, in quanto compatibile, alle altre forme di dominio collettivo tradizionale ad esse assimilate, indipendentemente dalla loro denominazione, riguardanti tanto la custodia e la gestione di beni naturali come le terre, i boschi e le acque, quanto le connesse attività produttive, di mutualismo, istruzione, assistenza e lavoro svolte in forma associativa comunitaria. In particolare, esso si applica a tutti i beni rurali detenuti ed eserciti collettivamente quali *rus*, antiche scuole di villaggio, latterie turnarie, forni e mulini di interesse generale, nonché ai beni posseduti dalle antiche forme cooperative e mutualistiche che dichiarino il loro assoggettamento a tale regime.

c. 2. Il regime di Consorteria può essere applicato a qualsiasi bene immobile destinato al perseguimento di interessi collettivi di natura agro-silvo-pastorale ed ambientale, previa assunzione volontaria delle caratteristiche proprie e della denominazione di Consorteria da parte dei soggetti proprietari.

Art. 8. Rappresentanza collettiva

c. 1. La Regione individua la *Fédération régionale des Consorteries* (di seguito denominata *Fédération*) quale strumento di cooperazione volontaria fra i soggetti gestori dei domini collettivi, operante su base democratica, con funzioni di rappresentanza, consultive e propositive rispetto all'azione dei poteri pubblici.

c. 2. Nello svolgimento della sua funzione consultiva, la *Fédération* esprime parere obbligatorio sugli atti legislativi e regolamentari regionali che riguardano le Consorterie e i domini collettivi della Regione, nelle forme stabilite dal regolamento del Consiglio regionale. La *Fédération* può presentare proposte e osservazioni per favorire le necessarie innovazioni normative e gestionali.

c.3. La Regione può stipulare accordi con la *Fédération* per interventi di supporto in funzione delle loro necessità di carattere tecnico-gestionale o contabile.

c. 4. La *Fédération* svolge, in collaborazione con la Regione e con gli organismi tecnici e scientifici competenti in materia di storia del diritto, scienze giuridiche, scienze economiche, scienze agronomiche, scienze forestali e scienze ecologiche, funzioni di analisi e di monitoraggio dei domini collettivi della Regione per il miglioramento della loro organizzazione e del loro funzionamento.

Art. 9. Registrazione

c.1. La personalità giuridica di diritto privato delle Consorterie valdostane è attestata dalla registrazione nel Registro valdostano delle Consorterie. La registrazione avviene in forma gratuita.

c. 2. Sono iscritte d'ufficio nel Registro di cui al comma 1 come persone giuridiche di diritto privato le Consorterie valdostane già riconosciute come enti di natura pubblicistica ai

sensi della l.r. n. 14/1973 di cui all'elenco allegato alla presente legge, con salvezza degli effetti di tutti gli atti adottati sotto il regime della stessa legge.

c. 3. La Regione promuove la registrazione di tutte le Consorterie come persone giuridiche di diritto privato attraverso l'operato della *Fédération régionale des Consorteries*, sulla base di apposita convenzione, demandando alla *Fédération* stessa i compiti di gestione del Registro valdostano delle Consorterie e contribuendo a sostenere gli oneri per la sua tenuta.

c. 4. La registrazione è richiesta dal legale rappresentante della Consorteria o, in mancanza di organi regolarmente funzionanti, anche da uno solo dei consortisti nell'interesse della Consorteria stessa.

c. 5. Nel Registro delle Consorterie sono riportati la denominazione dell'ente, la sua sede, le fonti che stabiliscono le norme sul loro ordinamento e la loro amministrazione, la natura e la localizzazione dei beni su cui sono esercitati i diritti consortili mediante indicazione dei relativi dati catastali, nonché la tipologia dei diritti e degli obblighi degli associati e le modalità di determinazione delle eventuali quote di riparto.

c. 6. Alla domanda di registrazione sono allegati i documenti storici e catastali eventualmente disponibili. Per le Consorterie di cui all'art. 7, c. 2 è richiesto obbligatoriamente il deposito dell'atto costitutivo, in forma pubblica o di scrittura privata autenticata, e dello statuto. Tutta la documentazione depositata è accessibile da parte di qualunque interessato.

c. 7. La notizia della presentazione da parte dei soggetti di cui al c. 4 della domanda di registrazione al Registro valdostano delle Consorterie è pubblicata, a richiesta della *Fédération*, all'Albo pretorio dei Comuni in cui sono siti i beni della Consorteria e sul Bollettino Ufficiale della Regione. Tale pubblicazione non è richiesta per le Consorterie costituite ai sensi dell'art 7, c. 2.

c. 8. La registrazione può essere rifiutata in caso di grave carenza di documentazione e di palese assenza dei requisiti necessari, con provvedimento motivato, dal responsabile del Registro, ovvero nel rispetto di regolare contraddittorio, a seguito di opposizione scritta proposta presso il Registro valdostano delle Consorterie da qualunque interessato entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione notiziale sul BUR della domanda di registrazione. La presentazione dell'opposizione ha effetto sospensivo.

c. 9. Trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione della domanda di iscrizione sul BUR della Regione senza che siano intervenute opposizioni, ovvero in seguito al mancato accoglimento delle stesse, il responsabile del Registro incaricato dalla *Fédération*, verificate le condizioni di cui al precedente comma 5, procede all'iscrizione nel Registro che attesta la personalità giuridica della Consorteria e che diventa immediatamente efficace. Tale attestato costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per la voltura catastale.

Art. 10. Trascrizione e voltura catastale

c. 1. Dell'avvenuta registrazione è data tempestiva comunicazione al soggetto che ne ha presentato domanda, che ha l'obbligo di richiedere la formalità di trascrizione nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione nei registri immobiliari e di chiedere la

voltura catastale a favore della Consorteria dei beni e diritti ad essa pertinenti presso il competente ufficio dell'Agenzia del Territorio.

c. 2. L'attestato di cui al comma 9 dell'art. 9 si trascrive e si voltura a favore della Consorteria anche se i diritti in capo ad essa sono stati acquistati in modo non soggetto a trascrizione e a voltura.

Art. 11. Diritti dei singoli consortisti

c. 1. La titolarità e misura dei diritti dei singoli consortisti è riportata in appositi catastini di Consorteria, conservati presso la sede dell'ente ovvero custoditi, a richiesta della Consorteria stessa, presso la sede del Comune in cui sono localizzati i beni collettivi. I dati contenuti nei catastini sono pubblicamente e gratuitamente consultabili a semplice richiesta.

c. 2. La Regione, d'intesa con la *Fédération régionale des Consorteries*, elabora *standard* omogenei per la strutturazione dei catastini di Consorteria e individua le modalità più opportune per la loro riproduzione su idonei supporti informatici. Le iscrizioni, variazioni e cancellazioni richieste dei dati contenuti nei catastini avvengono a cura e sotto la responsabilità del legale rappresentante della Consorteria o di altra persona individuata dagli atti che regolano il funzionamento dell'ente.

c. 3. L'ammissione di nuovi aderenti e il trasferimento delle quote di consorzeria, ove previste, fermo restando il carattere necessariamente collettivo della proprietà consortile, sono consentiti in forza di atti a titolo gratuito o oneroso, esclusivamente a beneficio di soggetti già in possesso dei requisiti personali prescritti dagli atti fondativi per essere parte della Consorteria.

Art. 12. Soluzione agevolata dei contenziosi

c. 1. La Regione promuove e sostiene procedure di soluzione facilitata e semplificata dei contenziosi inerenti la gestione delle attività consortili, fermo restando il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria per l'accertamento e la tutela dei diritti dei consortisti e per la risoluzione dei conflitti sui domini collettivi nelle forme stabilite dall'ordinamento vigente.

c. 2. La *Fédération régionale des Consorteries* istituisce a tal fine un *Jury des Consorteries*, composto da persone di riconosciuta onorabilità esperte in materia di domini collettivi.

c. 3. Per la soluzione delle controversie di minor complessità, le parti interessate possono liberamente richiedere la designazione, da parte della *Fédération régionale des Consorteries*, di un facilitatore individuato dalla *Fédération* stessa per promuovere la risoluzione bonaria della controversia.

Art. 13. Funzioni economiche e sociali

c. 1. In considerazione dei fenomeni di forte spopolamento registrati in talune zone della Regione e in presenza di carenze dei servizi, al fine di rispondere adeguatamente a fabbisogni ambientali e sociali emergenti nei territori rurali marginali, le Consorterie possono svolgere, in via complementare ed accessoria rispetto alle loro funzioni agro-silvo-pastorali, attività connesse al territorio e a beneficio della collettività di riferimento, aventi carattere turistico, ricettivo, culturale, ricreativo, di servizio e di produzione di energie rinnovabili, oltre che di commercializzazione dei prodotti del territorio, aderendo eventualmente all'uso anche a strumenti cooperativi o consorziali per il raggiungimento di tali finalità.

c. 2. I proventi delle attività di cui al comma precedente sono soggetti ad obbligo di reinvestimento nelle attività proprie della consorzeria e nella gestione del suo territorio.

c. 3. La Giunta regionale, su conforme parere del Consiglio comunale, qualora le forme di utilizzo tradizionale non rivestano carattere di particolare rilievo ambientale e non risultino economicamente convenienti, previo accertamento della compatibilità delle nuove funzioni di cui al comma 1 con le finalità proprie della Consorzeria, autorizza l'ente a destinare, nella misura e per le superfici strettamente necessarie, una parte dei suoi beni immobili a funzione diversa da quella agro-silvo-pastorale, disponendo le opportune misure affinché del plusvalore derivante dalla nuova destinazione dei beni beneficino in via esclusiva le collettività interessate.

c. 4. Con le stesse modalità di cui al comma 3, la Giunta regionale autorizza la Consorzeria a costituire diritti reali parziari e limitati nel tempo su beni immobili di propria pertinenza e all'effettuazione di permuta. Queste ultime sono consentite esclusivamente fra territori contigui e al solo scopo di razionalizzazione e di accorpamento fondiario.

c. 5. I beni immobili con vocazione agro-silvo-pastorale eventualmente acquisiti dalla Consorzeria in permuta, in forza di donazione o di disposizione testamentaria o a qualsiasi altro titolo sono soggetti al regime giuridico di cui all'art. 5.

c. 6. In caso di espropriazione di beni della Consorzeria per pubblica utilità ai sensi della l.r. 2 luglio 2004, n. 11, il vincolo di indisponibilità gravante sui beni espropriati si trasferisce sull'indennità di espropriazione.

Art. 14. Pianificazione territoriale, ambientale ed energetica.

c. 1. Le Consorterie sono obbligatoriamente notiziate da parte delle pubbliche amministrazioni in ordine a tutti i procedimenti di carattere pianificatorio, con particolare riguardo alle finalità di governo del territorio, paesaggistiche, ambientali, faunistiche, idriche, energetiche e culturali che riguardino il loro territorio. Ogni eventuale determinazione assunta in difformità dalle indicazioni espresse dalle Consorterie deve essere puntualmente motivata.

c. 2. La Regione e gli enti locali della Valle d'Aosta riconoscono alle Consorterie accesso alle informazioni e pieno diritto di partecipazione al processo di elaborazione e di decisione

riguardo agli atti di carattere pianificatorio. Essi favoriscono altresì, nei limiti delle loro disponibilità, condizioni per l'accesso delle Consorterie alla giustizia in materia ambientale.

Art. 15. Agevolazione e supporto

c. 1. La Regione e gli enti locali della Valle d'Aosta individuano ovunque possibile, nei confronti delle Consorterie, modalità organizzative e procedure amministrative ispirate a criteri di massima semplicità e di gratuità, ponendo a carico degli enti regolati dalla presente legge oneri burocratici solo nella misura strettamente necessaria.

c. 2. La Regione fornisce, anche per il tramite e in collaborazione con la *Fédération régionale des Consorteries*, un adeguato supporto di consulenza giuridica, tecnica e tributaria alle Consorterie per consentire alle stesse l'assolvimento ottimale della loro precipua funzione socio-ambientale.

Art. 16. Cooperazione e razionalizzazione

c. 1. La Regione e gli enti locali della Valle d'Aosta promuovono e favoriscono forme di stabile collaborazione tecnica e operativa fra le Consorterie, al fine di ridurre gli oneri gestionali.

c. 2. La Regione e gli enti locali della Valle d'Aosta agevolano dinamiche di accorpamento su base volontaria delle Consorterie, in particolare ove le stesse presentino caratteri di eccessiva frammentazione. Le misure di incentivazione alla razionalizzazione possono comprendere anche l'erogazione di contributi finanziari per la copertura delle spese tecniche a sostegno dei processi di accorpamento fondiario fra Consorterie, in base alla normativa sugli investimenti nel settore della produzione agricola primaria.

Art. 17. Incentivazione fiscale

c. 1. In considerazione degli svantaggi naturali e demografici del territorio montano e del valore sociale riconosciuto alla proprietà collettiva, la Regione, per quanto di propria competenza e in relazione ai tributi ad essa devoluti, esenta con proprie apposite leggi le Consorterie dal pagamento delle imposte di cui all'art. 4 del d.lgs. 20 novembre 2017, n. 184.

Art. 18. Accesso a fondi e programmi europei, statali e regionali

c. 1. La Regione, in considerazione delle loro specifiche funzioni collettive, sostiene la partecipazione di rappresentanti delle Consorterie ai processi di programmazione dei fondi dell'Unione Europea, statali e regionali, nel quadro del dialogo partenariale.

c. 2. La Regione favorisce l'accesso, in qualità di potenziali beneficiari, delle Consorterie e degli enti ad esse assimilati, a strumenti, programmi e fondi europei, statali e regionali, anche attraverso specifiche disposizioni che valorizzino il carattere collettivo e le finalità ambientali e sociali di tali enti.

Art. 19. Pianificazione boschiva e pascoliva

c. 1. Le Consorterie partecipano attivamente, in conformità alla normativa di settore, alla programmazione strategica e alla pianificazione forestale e pascoliva, sulla base degli obiettivi e delle linee d'azione stabilite dalla Regione, esprimendo le specifiche esigenze socio-economiche, ambientali e paesaggistiche del loro territorio, anche al fine di prevenire i rischi idrogeologici e di promuovere azioni di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico.

Art. 20. Interventi sussidiari e poteri surrogatori

c. 1. Qualora gli organi di una Consorteria si trovino temporaneamente nell'accertata impossibilità di regolare funzionamento, il Comune promuove la costituzione, o la ricostituzione, dei suoi organi, convocando all'uopo un'apposita assemblea dei consortisti mediante avviso a firma del Sindaco affisso per 15 giorni all'albo pretorio comunale ed esposto in tutte le frazioni interessate.

c. 2. In presenza di accertata e definitiva impossibilità di funzionamento di una Consorteria e a seguito dell'esperimento infruttuoso della procedura di riattivazione degli organi di cui al comma precedente, il Comune, ove siano presenti nel suo territorio altri enti omologhi e gli stessi si rendano disponibili, affida per convenzione, impregiudicati i diritti dei consortisti, la gestione dei beni consortili ad uno di tali enti affinché eserciti in relazione agli stessi tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in gestione separata nelle forme previste dagli artt. 103 e 104 della l.r. 7 dicembre 1998, n. 54.

c. 3. Nell'esercizio della sua funzione sussidiaria, il Comune, a fronte dell'accertata impossibilità di ricorrere alle forme di collaborazione gestionale orizzontale, assume, previa deliberazione del Consiglio comunale, l'amministrazione diretta dei beni consortili mediante apposita separata gestione di bilancio. I proventi derivanti dall'amministrazione dei beni consortili sono destinati al finanziamento di lavori, opere o servizi di interesse generale della frazione o del territorio interessato, ovvero della comunità di riferimento.

c. 4. È facoltà dei consortisti di dare vita ad un Comitato per la partecipazione all'amministrazione separata, con funzione consultiva rispetto all'attività comunale di gestione beni collettivi amministrati.

c. 5. Ove gli organi della Consorteria siano stati regolarmente ripristinati e risultino di nuovo funzionanti, i beni amministrati in gestione separata sono retrocessi alla Consorteria, impregiudicata la validità degli atti intervenuti *medio tempore*. L'accertamento del regolare funzionamento della Consorteria è attestato dalla *Fédération régionale des Consorteries* in quanto soggetto gestore del Registro delle Consorterie.

c. 6. In caso di estinzione o scioglimento della Consorteria, i beni immobili di sua pertinenza sono devoluti ai Comuni entro i cui confini essi sono compresi ed entrano a far parte del demanio comunale. Lo scioglimento o l'estinzione della Consorteria sono disposti dal Presidente della Regione con proprio decreto. Lo stesso decreto ordina la cancellazione della

Consorteria dal Registro di cui all'art. 9, comma 1, dispone la devoluzione dei beni consor-tili a beneficio del Comune e costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per la voltura catastale.

Art. 21. Poteri sostitutivi

c. 1. Nel caso in cui un Comune non provveda agli adempimenti surrogatori di propria competenza, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere, nomina un commis-sario *ad acta* affinché vi provveda entro i trenta giorni successivi.

c. 2. Il Presidente della Regione promuove avanti il Commissariato per la liquidazione de-gli usi civici per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta il giudizio ricognitivo sulle terre di uso collettivo la cui natura giuridica sia dubbia o controversa.

Norme transitorie e finali

Art. 22. Beni dormienti

c. 1. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni operano una ricognizione completa delle consorterie esistenti nel loro territorio, nonché dei beni immo-bili di uso collettivo per i quali non sia nel frattempo intervenuta registrazione presso il Re-gistro delle Consorterie.

c. 2. I beni immobili di uso collettivo per i quali non sia possibile individuare la titolarità in capo ad una Consorteria registrata entrano a far parte del demanio del Comune nel cui terri-torio sono ricompresi, previa deliberazione del competente Consiglio comunale.

Art. 23. Abrogazione

c. 1. La l.r. n. 14 del 1973 è abrogata.

Art. 24. Disposizioni finanziarie

c. 1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro per l'anno

c. 2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bi-lancio di previsione della Regione per il triennio nelle seguenti unità previsionali di ba-se:

.....

Allegato 1

Elenco delle Consorterie valdostane riconosciute come enti di natura pubblicistica ai sensi della l.r. n. 14/973 che assumono la personalità giuridica di diritto privato e sono iscritte d'ufficio nel Registro delle Consorterie valdostane.

n.	Comune	Denominazione della consorteria	Decreto di riconoscimento
1	Arvier	Planaval	Decreto n. 161 del 02/03/1987
2	Ayas	Bisous	Decreto n. 689 del 27/07/1982
3	Ayas	Antagnod-Lignod	Decreto n. 689 del 27/07/1982
4	Ayas	Antagnod-Lignod	Decreto n. 689 del 27/07/1982
5	Ayas	Antagnod	Decreto n. 689 del 27/07/1982
6	Ayas	Bisouse Magnéaz	Decreto n. 689 del 27/07/1982
7	Ayas	Magnéaz	Decreto n. 689 del 27/07/1982 e Decreto n. 850 del 20/08/1986
8	Ayas	Cuneaz	Decreto n. 689 del 27/07/1982
9	Ayas	Saler e Morélay	Decreto n. 689 del 27/07/1982
10	Ayas	Pilaz-Périasc-Mentenc	Decreto n. 689 del 27/07/1982
11	Ayas	Mascognaz	Decreto n. 689 del 27/07/1982
12	Ayas	Magnéaz-Champoluc-Rovinal	Decreto n. 689 del 27/07/1982
13	Ayas	Franze-Frache de Ca-Pallenc- Palouettaz-Rovinal-Chavanne- Magnechoulaz-Mandriou-Saint Jacques-Saussun-La Croisette- Frachey-Crest-Resy	Decreto n. 689 del 27/07/1982

14	Ayas	Lignod	Decreto n. 689 del 27/07/1982
15	Aymavilles	Alpe Nomenon	Decreto n. 299 del 8/07/2008
16	Brusson	Graines	Decreto n. 929 del 13/07/1989
17	Émarèse	Sommarèse-Chassan	Decreto n. 928 del 13/07/1989
18	La Salle	Les Ors	Decreto n. 426 del 15/11/2012
19	Nus	Praz	Decreto n. 86 del 02/02/1987
20	Quart	Effraz	Decreto n. 350 del 10/04/1987
21	Rhêmes-Notre-Dame	Pellaud-Pont-Chaudannaz	Decreto n. 1598 del 14/12/1988
22	Roisán	Blavy	Decreto n. 260 del 24/03/1987
23	Saint-Pierre	Verrogne	Decreto n. 427 del 15/11/2012
24	Verrayes	Vencorère	Decreto n. 1314 del 18/11/1986